



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 18 AGOSTO 2011
PRESSO PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & S.P.A
VIA FRESCOBALDI, 5 - ROMA

1. Ricorso ex art. 33, comma 3 C.G.S., RESPINTO dell'U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A.

avverso l'incongruità delle sanzioni:

- penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontare nel campionato di 2011-2012 alla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2 e 5 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai sui tesserati Doni e Manfredini;
- penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di €50.000,00 alla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta ai suoi tesserati Sommese e Micolucci;
- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di € 50.000,00 alla Società Piacenza S.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, nella violazione ascritta al suo tesserato Gervasoni, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n.

603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 –
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del
9.8.2011)

- 2. Ricorso Sig. SIGNORI Giuseppe, all'epoca dei fatti Allenatore Professionista di 1^a ctg. **RESPINTO****
avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blr del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 3. Ricorso Sig. BELLAVISTA Antonio, all'epoca dei fatti iscritto nel Settore Tecnico quale Allenatore di base. **RESPINTO****
avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blr del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 4. Ricorso Calc. DONI Cristiano, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. **RESPINTO****
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 – nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 5. Ricorso Calc. MANFREDINI Thomas, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. **ACCOLTO**** e, per l'effetto, proscioglie Thomas Manfredini dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.
avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011 – nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

6. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A. RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel Campionato di 2011-2012, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell'art 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2 e 5 C.G.S., nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Doni Cristiano e Manfredini Thomas - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

7. Ricorso Calc. PAOLONI MARCO, all'epoca dei fatti tesserato U.S. Cremonese, trasferito in prestito il 31.1.2011 alla Soc. Benevento Calcio S.p.A. RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 1, comma 1, 7 commi 1, 5 e 6 C.G.S. in relazione alle gare Monza/Cremonese del 21.11.2010, Cremonese/Paganese del 14.11.2010, Spal/Cremonese del 16.1.2011, Benevento/Viareggio del 13.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Taranto/Benevento del 13.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, Inter Lecce del 20.3.2011, Benevento/Pisa del 21.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

8. Ricorso BENEVENTO CALCIO S.p.A. PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce a 6 punti la penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma nel resto.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 9 in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 30.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni Marco, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6, e 4, comma 2,

C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

9. Ricorso U.S. CREMONESE S.p.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 30.000,00, inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S., nelle violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni Marco (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

10. Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.p.A.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo Direttore Sportivo, Sig. Gibellini Mauro in ordine alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011, ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

11. Ricorso VIRTUS ENTELLA S.r.l.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina l'ammenda inflitta in € 10.000,00.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Zaccanti Federico in ordine alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

12. Ricorso Calc. QUADRINI Daniele, all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 1, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione ascrittagli con nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011, dell'art. 7, comma 7 C.G.S. in ordine alla gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

- 13. Ricorso U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Quadrini Daniele, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 14. Ricorso CALCIO PORTOGRUARO PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
SUMMAGA S.r.l. l'effetto, ridetermina l'ammenda inflitta in €
10.000,00.**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta al suo tesserato Furlan Claudio, in ordine alla gara Benevento/Viareggio del 12.2.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 15. Ricorso Calc. SOMMESE Vincenzo, RESPINTO
all'epoca dei fatti tesserato per la Soc.
Ascoli Calcio 1898 S.p.A.**
avverso la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascritte con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S., in ordine alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Padova/Atalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
- 16. Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 50.000,00 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai suoi tesserati,

Micolucci Vittorio e Sommesse Vincenzo, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2 C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

17. Ricorso SPEZIA CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, CGS, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero allo stato non identificate, in occasione della gara Ravenna/Spezia del 27.3.11 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla, sul punto, la delibera impugnata.

18. Ricorso F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.

avverso la penalizzazione punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, CGS, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ed essa estranee in occasione della gara Benevento/Viareggio del 13.2.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

RESPINTO

19. Ricorso A.C. REGGIANA 1919 S.p.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2011/2012 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Saverino Davide, ai sensi degli artt. 7, comma 4 e 4, comma 2 C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

RESPINTO

**20. Ricorso Calc. SAVERINO DAVIDE,
all'epoca dei fatti tesserato per la Soc.
Reggiana Calcio S.p.A.**

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in ordine alla gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

21. Ricorso ASD C.U.S. CHIETI

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, conferma 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 e riduce l'ammenda ad €500,00.

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 4.500,00, inflittale per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte al suo tesserato Tuccella Gianluca in ordine alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Padova/Aalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011 e per l'associazione prevista dall'art. 9 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**22. Ricorso Calc. GERVASONI Carlo,
all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S.
Cremonese S.p.A.**

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e Novara/Ascoli del 2.4.2011 – nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**23. Ricorso PIACENZA FOOTBALL CLUB
S.p.A.**

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per

responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Gervasoni Carlo, ai sensi dell' art. 7, commi 4 e 6 e art. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**24. Ricorso Sig. VELTRONI Giorgio, RESPINTO
all'epoca dei fatti Presidente e
Amministratore Unico dell'U.S.
Alessandria Calcio 12 S.r.l.**

avverso la sanzione della inibizione per anni 4, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**25. Ricorso Sig. BUFFONE Giorgio, RESPINTO
all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della
Soc. Ravenna Calcio S.r.l.**

avverso la sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascrittegli, degli artt. 1, comma 1, 6, 9 e 7, commi 1, 5, 6 C.G.S., in ordine alle gare Verona/Ravenna del 27.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011 Padova/Atalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011, Ravenna/Spezia del 27.3.2011 e Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

**26. Ricorso Sig. SANTONI Nicola, Allenatore RESPINTO
di base, all'epoca dei fatti tesserato per la
Soc. Ravenna Calcio S.r.l.**

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf10-11/SP/blr del 25.7.2011, dell'art. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S., in ordine alle gare Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e Ravenna/Spezia del 27.3.2011 - (Delibera

27. Ricorso U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l.
avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nel Campionato di competenza 2010/2011, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente Veltroni Giorgio, ai sensi dell'art. 7, comma 3 e dell'art. 4, comma 1 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

28. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

29. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S. FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

30. Ricorso Sig. FABBRI GIANNI, già Presidente e socio di riferimento della Soc. Ravenna Calcio S.r.l.
avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., in ordine alle gare Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 e Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 28) e 29), rispettivamente proposti, dal Monza Brianza 1912 S.p.A. e dal Fussbal Club Sudtirol Srl, al ricorso n. 27) proposto dall'U.S. Alessandria 1912 S.r.l., ammette gli stessi, dichiarando **IMPROCEDIBILE** l'intervento del Monza Brianza 1912 S.p.A. e **RESPINGENDO** quello del Fussbal Club Sudtirol S.r.l. **RESPINGE**, altresì, il ricorso proposto dall'U.S. Alessandria 1912 s.r.l. e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

ACCOLTO e, per l'effetto, proscioglie Gianni Fabbri dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.